

Associazione Martino – ODV

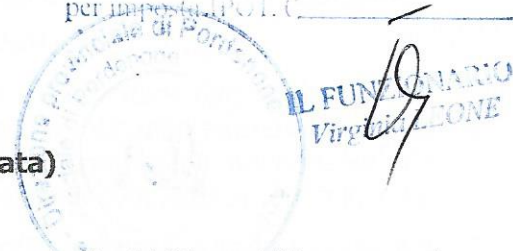
Organizzazione di volontariato

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

allegato 1 all'atto registrato a
Pordenone il 19 MAR. 2021 al
n° 823 con
liquidati esente di cui
per imposta di P.O.C.



E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni e/o modificazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") delle normative regionali in vigore, un'associazione non riconosciuta di volontariato, avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE MARTINO ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, non comporterà modifica statutaria, e deve essere comunicata entro 30 gg dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati con lo scopo di:

- sensibilizzare e far conoscere i contenuti della legge n. 6/2004 e le modifiche apportate all'art. 404 del codice civile attraverso incontri, conferenze, corsi di formazione;
- essere punto di riferimento fra i componenti del sistema che ruota attorno alla persona dichiarata non autonoma, anziana o disabile: cerchia parentale, responsabili dei servizi sanitari o sociali, volontari disponibili ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno;
- essere punto di riferimento per gli amministratori di sostegno già incaricati di tale compito dal giudice tutelare, al fine di facilitare lo scambio di esperienze ed essere continuamente aggiornati ed informati attraverso incontri programmati a tema, con la messa a disposizione di esperti;
- collaborare con i Tribunali alla tenuta ed aggiornamento degli Albi degli amministratori di sostegno, con l'apertura di Sportelli aventi lo scopo di fornire risposte ai quesiti ed aiutare gli amministratori di sostegno ad espletare i compiti e le procedure burocratiche inerenti al loro incarico;
- collaborare con tutte le strutture sociali disponibili a sviluppare servizi di formazione ed informazione per figure che siano di supporto agli amministratori di sostegno;

- aggregare gli amministratori di sostegno ed essere collettore delle esigenze che evidenziano nello svolgimento della loro azione volontaria, con la finalità di individuare buone pratiche e proposte da presentare al sistema giuridico di riferimento.

Le attività sopra descritte integrano e costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento alle lettere:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8/11/2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con appositi decreti ministeriali, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Esecutivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Può aderire ad altre associazioni con finalità analoghe alle proprie.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato (art. 32 D.Lgs. 117/2017).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche ed Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri associativi e prendere visione dei bilanci secondo le seguenti modalità: "*Presa visione diretta presso la sede dell'associazione*", previa autorizzazione del presidente e/o segretario.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa entro la data dell'Assemblea ordinaria.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e per mancato pagamento della quota annuale per 2 anni consecutivi.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima, e non dispensa il socio dimissionario dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, invalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi Sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione o denominato semplicemente "Esecutivo";
- l'Organo di Controllo (eventuale). L'assemblea lo nomina solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30/2° c. del D.Lgs. 117/2017;
- Il Revisore Legale dei Conti (eventuale) L'assemblea lo nomina solo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. La stessa può essere consegnata a mano e/o con strumenti informatici, in forma elettronica/telematica/whatsapp/sms purché si garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati con contemporanea affissione dell'invito presso la sede sociale e presso gli sportelli informativi operanti nel territorio.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cioè entro il 30 aprile.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'organo di amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata, indirizzata all'organo di amministrazione da almeno 1/10 degli associati; in questo caso avrà luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con convocazione scritta da comunicare almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 **(Competenze dell'assemblea)**

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e quello preventivo accompagnati dalla relazione annuale del Presidente, l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina annualmente l'ammontare della quota associativa;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.

ART 9 **(ASSEMBLEA ORDINARIA)**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; in caso di delibere relative a persone o qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti le votazioni avverranno a scrutinio segreto.

ART 10 **(ASSEMBLEA STRAORDINARIA)**

Per modificare lo statuto l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole del 50% più uno dei presenti in prima convocazione.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di un quarto dei soci.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea e sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 11 **(Organo di amministrazione e/o Esecutivo)**

L'Organo di amministrazione e/o Esecutivo è nominato dall'assemblea, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate tra i propri associati, dalle ODV associate. Si applica l'art. 2382 del c.c. riguardo le cause di ineligibilità e di decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- amministrare l'organizzazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale (artt. 13 e 14 D.L. 117/07, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge,;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente,
- nominare il Segretario e, se previsto il Tesoriere dell'associazione;
- nominare un controllore dei conti;
- Deliberare per il Presidente e i dirigenti i loro poteri di firma nei confronti di terzi,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero di voti ottenuti. A parità di voti verrà eletto il socio più anziano. Qualora la mancanza superi i $\frac{2}{3}$ dei componenti, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Organo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti ODV associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di altri 3 membri, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato almeno 8 giorni prima della data fissata; la convocazione può avvenire senza il rispetto di termine di preavviso, anche a mezzo di comunicazione telefonica, in casi di assoluta urgenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 **(Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere)**

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, se nominato, sono eletti dall'Organo di Amministrazione e/o Esecutivo tra i propri componenti.

Durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno,
- b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione;
- c) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta;
- d) sottoscrive i verbali dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea e cura che siano custoditi presso la Sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci.

Il Vicepresidente:

sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;

Il Segretario:

- a) provvede alla compilazione ed aggiornamento dei libri sociali;
- b) redige i verbali delle adunanze degli organi sociali di cui è parte;
- c) cura la corrispondenza dell'associazione;

- 
- d) *gestisce la cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità;*
 - e) *predispone dal punto di vista contabile i bilanci dell'associazione;*
 - f) *effettua l'inventario,*
 - g) *svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e delegatagli dagli altri organi sociali.*

I compiti di cui alle lettere d) ed e) possono essere affidati ad un tesoriere, nominato con le stesse modalità del segretario.

ART.13 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.

ART.14 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario redatto dal segretario.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1 e 2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17 e relative norme di attuazione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio l'Organo di amministrazione/Esecutivo redige il bilancio di esercizio rappresentando in maniera corretta e veritiera l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il Bilancio di esercizio è depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della celebrazione dell'assemblea convocata per la sua approvazione, con facoltà per ciascun socio di estrarne copia.

Il bilancio di esercizio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati,
2. libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
5. Il libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 (Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e da approvare dall'assemblea.

ART. 25 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra organi e soci, ovvero tra soci, sarà devoluta alla decisione inappellabile di un collegio formato da tre arbitri i quali giudicheranno ex bono ed aequo, quali amichevoli compositori, senza vincoli di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, entro 60 giorni dalla loro nomina. La loro decisione avrà l'effetto di accordo raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in difetto, da un rappresentante del CSV di Pordenone, il quale eventualmente nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Pordenone 3 marzo 2021